



COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 28 MAG. 2010

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento di affidamento familiare.

L'anno duemiladieci il giorno ~~ventotto~~^{otto} del mese di ~~Marzo~~^{Aprile} alle ore 10,00, nella sede del comune,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 427/SERV. 1/S.G. del 02/12/2009, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Alfonso Spataro, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, il quale cura anche la redazione del presente verbale;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente del 2° Settore, avente per oggetto: **Approvazione nuovo regolamento di affidamento familiare;**

Considerato che la suddetta proposta, è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;



DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Pubblicare il presente provvedimento sul sito Web del Comune in forma integrale.

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su conforme proposta, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, per motivi amministrativi di urgenza.







COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

Settore: 1°

Servizio: Solidarietà Sociale

Inserita nella deliberazione
del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale
n. 32 del 28 MAG. 2010

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCOMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
-----------------	--

Il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo, Dirigente del I° Settore;

PREMESSO

Che con delibera del Consiglio Comunale N.65 del 26.04.1991 è stato approvato il Regolamento del Servizio di Affidamento Familiare, che alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia di affidamento familiare necessita essere modificato;



SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL



SECRET

Vista la L.R. n. 22 del 9 Maggio 1986 “Riordino dei Servizi e delle Attività Socio Assistenziali

Vista la L.4 Maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’ adozione e dell’affidamento dei minori”;

Vista la L. 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

Vista la L. 149 del 28 Marzo 2001 “Modifiche alla L.4 Maggio 1983 n.184 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori nonché al titolo 8° del libro 1° del Codice Civile”;

Vista la L.R. 10 del 31 Luglio 2003 “Norme per la Tutela e la valorizzazione della famiglia”;

Visti i Decreti Interassessoriali nn.320/410 del 17 Febbraio 2005 in materia di Affidamento Familiare;

Visto il D.A. 481 del 28 Febbraio 2005 “Modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori”

Considerato che la sopracitata normativa sancisce l’obbligo da parte dei comuni di provvedere all’approvazione di un proprio regolamento comunale di Affidamento Familiare;

- che nel rispetto della tutela dell’infanzia, il minore ha il diritto di vivere e crescere nell’ambito della propria famiglia;
- che, per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, è necessario ricorrere all’ affidamento familiare quale intervento preventivo per evitare l’istituzionalizzazione;

Visto il vigente O.R.L.L. ed il relativo regolamento d’esecuzione;

Visto il TUEL 267/2000;

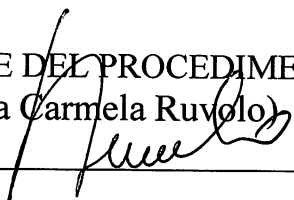


PROPONE

1. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale di Affidamento Familiare che consta di 9 articoli di cui all'allegato sotto la lettera "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Dare al presente atto l'immediata esecuzione;
3. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio sul sito web del comune.

Ribera,li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Carmela Ruvoilo)



IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. Raffaele Gallo)



COM. 1/2000




P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ribera, li _____



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1°
(Dott. Raffaele Gallo)

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ribera, li _____

IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA
(Dott. Raffaele Gallo)

REGOLAMENTO

SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Art. 1 L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2 L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo all'istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

Art. 3 L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (All. n. 1), previo consenso manifesto dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido ed i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale. L'affidamento familiare cessa con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4 L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale del Comune, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737 – 3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

 **Art. 5** Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- Formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- Erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazioni a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc);
- Assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico – sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 6 Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Centro Affidi Distrettuale (non appena sarà istituito) abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- Disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- Integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- Disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- Idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7 Gli affidatari si impegnano a:

- Accogliere il minore nella propria famiglia;
- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore;
- Assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- Favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- Rispettare il progetto di affido pena la revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8 Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del Servizio Sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i Servizi Sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.



Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente deliberazione venne pubblicata il **31 MAG. 2010** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **28 MAG. 2010**.

(-) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(-) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

18 GIU. 2010

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE